

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NUOVA FAMIGLIA – ADDIS BETESEB" - ONLUS

Art. 1

E' costituita un'Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 con denominazione "NUOVA FAMIGLIA - ADDIS BETESEB".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Caselle di Selvazzano Dentro (PD), vicolo Ceresina 6.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici, recapiti e sedi operative autonome decentrate, al fine di sviluppare la presenza dell'Associazione sul territorio.

Art. 3

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, ha le seguenti finalità:

3.a.1 – l'assunzione di iniziative idonee, l'effettuazione di servizi volontari assolutamente non remunerati atti al sostentamento ed all'aiuto delle ORGANIZZAZIONI UMANITARIE operanti in terra d'Africa, d'America Latina, d'Asia e d'Europa.

3.a.2 – l'assunzione di iniziative idonee, l'effettuazione di servizi volontari assolutamente non remunerati atti all'esclusivo perseguimento di finalità umanitarie e sociali e di tutela dei diritti civili primari con sviluppo di progetti d'aiuto.

3.a.3 - la promozione di diverse attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti per giovani, adulti, bambini e famiglie sulle tematiche di aiuto e cooperazione.

3.a.4 - attività di informazione e formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per volontari che opereranno nell'ambito dei progetti di aiuto e cooperazione con i paesi in terra d'Africa, d'America Latina, d'Asia e d'Europa.

3.a.5 - attività di sensibilizzazione al volontariato presso scuole ed altre sedi per avvicinare il mondo giovanile al fine di animare la solidarietà, la partecipazione e l'integrazione sociale, operando al servizio delle persone in difficoltà.

3.a.6 - attività editoriale: pubblicazione di materiale informativo, bollettini per gli scopi dell'Associazione.

3.a.7 – attività di informazione e formazione: corsi di formazione rivolti alle famiglie adottive e non nel loro compito di educazione e crescita dei figli.

3.a.8 – la promozione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive di minori provenienti dallo stesso paese d'origine ed anche da altri paesi stranieri.

3.a.9 – aiuto e sostegno alle famiglie adottive nel compito di educazione e crescita del minore adottivo, lo scambio di esperienze tra gli stessi minori, l'aiuto agli stessi affinché mantengano un costante rapporto, nei limiti delle possibilità delle famiglie e delle rispettive singole esigenze, con il paese d'origine e con la loro cultura e tradizioni.

3.b - L'Associazione riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nello sviluppo del minore. L'Associazione si propone con gli organismi che favoriscano, con opportuni interventi ed iniziative, la crescita fisica e spirituale del minore nel suo paese d'origine e nella sua famiglia naturale, eliminando o contribuendo ad eliminare parte delle cause che determinano l'abbandono dei minori.

3.c - E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nello Statuto.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a** – beni mobili ed immobili che potranno diventare di proprietà dell'Associazione;
- b** – eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c** – eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

In ogni caso il patrimonio dell'Associazione sarà strettamente funzionale agli scopi della stessa, dovendosi ritenere prevalente l'attività personale di collaborazione dei soci al raggiungimento di detti scopi.

Art. 5

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a** – dalle quote associative e contributi degli associati;
- b** – eredità, donazioni e legati;
- c** – contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d** – contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e** – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f** – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g** – erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h** – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i** – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 7

E' fatto assoluto divieto di distribuire i proventi fra gli associati, anche in forme indirette.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 9

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

SOCI

Art. 10

Possano essere soci solamente persone fisiche.

Tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione devono potervi aderire.

Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Rispetto ai propri soci è assolutamente vietata ogni forma di remunerazione anche indiretta.

Art. 11

All'atto dell'ammissione nell'Associazione i soci dovranno versare la quota associativa, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa sarà stabilita annualmente non oltre l'Assemblea ordinaria che dovrà approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12

La qualità di associato si perde per:

a – Decesso;

b – Recesso;

c – Per mancato versamento della quota associativa per un anno consecutivo, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

Ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

d – Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

e – Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Ed è deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria dei soci con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni e/o memorie del diretto interessato.

Art. 13

Tutti i soci godono il diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di servirsi del materiale di studio e della documentazione in possesso dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un triennio.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili anche più volte.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere Economo
- 5 Consiglieri

Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

E' prevista la carica di Presidente Onorario.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando convocato dal Presidente o a richiesta della maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto su apposito libro il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la formazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la determinazione delle quote associative.

Per la validità delle deliberazioni occorre:

- quorum costitutivo: la presenza della maggioranza effettiva dei suoi membri;
- quorum deliberativo: il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Esso può procedere alla nomina di dipendenti, impiegati e procuratori, determinandone la retribuzione.

Art. 19

Il Presidente, ed in caso di sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 20

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata:

- dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta e sottoscritta da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per Legge o per Statuto.

Art. 21

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 22

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. A ciascun socio spetta un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se componenti del Consiglio di Amministrazione; questi peraltro dovranno astenersi dal voto in sede di approvazione del bilancio e su delibere in tema di responsabilità dei Consiglieri.

La delega deve risultare per iscritto. Ogni associato può rappresentare al massimo altri due soci.

Art. 23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.

In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 24

L'Assemblea ordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione: con l'intervento di almeno la metà dei soci (quorum costitutivo) e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo);
- in seconda convocazione: col voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti (solo quorum deliberativo).

L'Assemblea straordinaria delibera validamente:

- con l'intervento di almeno la metà dei soci (quorum costitutivo);
- con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo);
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25

L'Assemblea nomina un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

SCIoglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Approvato dall'Assemblea dei soci del 12 dicembre 2010

Sottoscritto dal Presidente Babolin Ivo e dal Segretario Favarato Deborah

**Registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Padova 1
Il 11 gennaio 2011 al Reg. n. 217**